

**TAVOLA SINOTTICA DELLE MODIFICHE ALLE NORME TECNICHE DEL
REGOLAMENTO N. 388**

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO
CAPITOLO 2 – DEHORS: INDICAZIONI PROGETTUALI	
2. TIPO D2 - spazio all'aperto allestito su pedana e perimetrato necessariamente da opportuna delimitazione fissa, consentito solo in presenza di discontinuità o dislivelli del suolo, o per ragioni di sicurezza dettate dal contesto viabile, o volte a garantire il superamento delle barriere architettoniche, costituito da: sedie, tavoli, eventuali arredi di complemento (mobile di servizio, lavagne, porta menù, bacheche, cestini), eventuali coperture in tessuto (ombrelloni o tenda a falda tesa), pedana, relativa ringhiera a giorno o pannelli trasparenti di altezza pari a m 1,10, fioriere purché integrate in modo armonico con la balaustra, non in parallelo con alla stessa e incluse nell'occupazione della pedana, eventuali apparecchi illuminanti e riscaldatori che non necessitino di allacciamento alla rete. 3. TIPO D3: spazio all'aperto allestito per il consumo di alimenti e bevande con delimitazione fissa o autoportante (senza pedana) di altezza massima cm 160 da collocarsi su suolo pubblico per un periodo massimo di 180 giorni nel periodo invernale. Il dehors tipo D3 dovrà avere le stesse caratteristiche, allestimenti e collocazione dei D1 o D2 con l'unica differenza che la delimitazione dovrà avere esclusivamente pannelli trasparenti con altezza massima di m 1,60 che dovranno terminare in sommità con un profilo privo di cornici, finiture orizzontali e/o mancorrenti. con identiche caratteristiche e allestimenti 8 dei D1 senza pedana o D2 su pedana. Il canone di occupazione suolo pubblico è da conteggiarsi al pari dei Padiglioni P1.	2. TIPO D2 - spazio all'aperto allestito su pedana e perimetrato necessariamente da opportuna delimitazione fissa, consentito solo in presenza di discontinuità o dislivelli del suolo, o per ragioni di sicurezza dettate dal contesto viabile, o volte a garantire il superamento delle barriere architettoniche, costituito da: sedie, tavoli, eventuali arredi di complemento (mobile di servizio, lavagne, porta menù, bacheche, cestini), eventuali coperture in tessuto (ombrelloni o tenda a falda tesa), pedana, relativa ringhiera a giorno o pannelli trasparenti di altezza pari a m 1,10, fioriere purché integrate in modo armonico con la balaustra, non in parallelo con alla la stessa e incluse nell'occupazione della pedana, eventuali apparecchi illuminanti e riscaldatori che non necessitino di allacciamento alla rete. 3. TIPO D3: spazio all'aperto allestito per il consumo di alimenti e bevande con delimitazione fissa o autoportante (senza pedana) di altezza massima cm 160 da collocarsi su suolo pubblico per un periodo massimo di 180 giorni nel periodo invernale. Il dehors tipo D3 dovrà avere le stesse caratteristiche, allestimenti e collocazione dei D1 o D2 con l'unica differenza che la delimitazione dovrà avere esclusivamente pannelli trasparenti con altezza massima di m 1,60 che dovranno terminare in sommità con un profilo privo di cornici, finiture orizzontali e/o mancorrenti. con identiche caratteristiche e allestimenti 8 dei D1 senza pedana o D2 su pedana. Il canone di occupazione suolo pubblico è da conteggiarsi al pari dei Padiglioni P1. 4. TIPO D4 spazio all'aperto allestito per il consumo di alimenti e bevande, posto su terrazza fissa, esclusivamente in prossimità dei corsi d'acqua, le cui caratteristiche vengono definite sulla base di una proposta progettuale, oggetto di valutazione puntuale da parte dei Servizi competenti della Città e degli Enti competenti in materia di gestione e uso delle risorse idriche

	(Autorità Idraulica), di pubblica sicurezza e igiene (Protezione Civile e VV.FF., ASL), di aspetti paesaggistici e di tutela del patrimonio storico e architettonico (Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio). Tale tipologia, che potrà essere autorizzata in funzione delle specifiche caratteristiche, oggetto di istanza di titolo abilitativo edilizio, non viene definita in maniera puntuale nelle Norme Tecniche Allegato A del presente Regolamento, in quanto la specifica soluzione è assunta a conclusione dell'iter di approvazione in sede di Conferenza dei Servizi, sulla base delle indicazioni fornite dai Servizi della Città e dagli Enti sopra richiamati.
--	--

CAPITOLO 3 – PADIGLIONI INDICAZIONI PROGETTUALI

Per PADIGLIONE attrezzato per il consumo di alimenti e bevande si intende quell'insieme di elementi che costituiscono un manufatto, definito da una copertura, una pavimentazione e da pareti in pannellature, fisse o rimovibili, risultato di una progettazione unitaria; tale manufatto, annesso ad un pubblico esercizio, ne costituisce superficie aggiuntiva; in esso è ammessa unicamente la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande. Il padiglione è costituito dai seguenti elementi: delimitazione verticale, parziale o estesa all'intero perimetro della struttura, tale da creare un ambiente chiudibile totalmente o parzialmente in funzione delle diverse scelte progettuali o delle stagionalità, con pavimentazioni permeabili o impermeabili funzionali al posizionamento/ancoraggio della struttura verticale e come soluzione alle discontinuità del suolo, copertura in materiale rigido o tessuto o eventuali ombrelloni, arredi e attrezzature, installati nel rispetto della vigente normativa tecnica ed igienico-sanitaria. Il progetto del padiglione dovrà indicare la superficie complessiva e l'area netta interna destinata alla somministrazione, nonché prevedere le diverse configurazioni eventualmente presenti nei diversi periodi dell'anno: struttura completamente chiusa, configurazioni semichiusa, in funzione delle diverse stagionalità o utilizzi, in correlazione al dettaglio delle eventuali aperture sia in altezza che lungo il perimetro e alle diverse scelte progettuali.	Per PADIGLIONE attrezzato per il consumo di alimenti e bevande si intende quell'insieme di elementi che costituiscono un manufatto, definito da una copertura, una pavimentazione e da pareti in pannellature, fisse o rimovibili, risultato di una progettazione unitaria; tale manufatto, annesso ad un pubblico esercizio, ne costituisce superficie aggiuntiva; in esso è ammessa unicamente la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande. Il padiglione è costituito dai seguenti elementi: delimitazione verticale, parziale o estesa all'intero perimetro della struttura, tale da creare un ambiente chiudibile totalmente o parzialmente in funzione delle diverse scelte progettuali o delle stagionalità, con pavimentazioni permeabili o impermeabili funzionali al posizionamento/ancoraggio della struttura verticale e come soluzione alle discontinuità del suolo, copertura in materiale rigido o tessuto o eventuali ombrelloni, arredi e attrezzature, installati nel rispetto della vigente normativa tecnica ed igienico-sanitaria. Il progetto del padiglione dovrà indicare la superficie complessiva e l'area netta interna destinata alla somministrazione, nonché prevedere le diverse configurazioni eventualmente presenti nei diversi periodi dell'anno: struttura completamente chiusa, configurazioni semichiusa, in funzione delle diverse stagionalità o utilizzi, in correlazione al dettaglio delle eventuali aperture sia in altezza che lungo il perimetro e alle diverse scelte progettuali.
--	--

Le varie configurazioni del manufatto nel corso delle stagionalità non determineranno comunque modifica di tipologia dello spazio attrezzato per il consumo di alimenti e bevande; pertanto le eventuali modifiche non previste nel progetto autorizzato dovranno essere sempre oggetto di rilascio del relativo titolo edilizio. I padiglioni devono essere caratterizzati da leggerezza e trasparenza, con montanti e profili in alluminio, ferro, metallo, ghisa o altro materiale che ne permetta il posizionamento su terreno e ne garantisca dettagli di eleganza oltre che di stabilità. La struttura dovrà essere autoportante e indipendente e dovrà essere corredata delle certificazioni relative agli aspetti statici. I colori, le forme, i materiali impiegati e le eventuali decorazioni dovranno essere progettate nel rispetto stilistico dell'ambiente e dell'edificio in adiacenza, utilizzando materiali di alta qualità e per uso esterno (di massima, non sono ammesse strutture in legno naturale chiaro). Di seguito denominati "padiglione (P)" se non diversamente specificati in base alle caratteristiche. I padiglioni vengono classificati, a seconda degli elementi che li compongono, in: TIPO P1 – manufatto chiudibile parzialmente costituito da delimitazione e copertura in tessuto o ombrelloni e pavimentazione e/o pedana accessibile. La delimitazione laterale, costituita da ringhiera o pannelli vetrati di altezza pari a m 1,10 oppure da pannellatura vetrata con moduli di altezza max. di m 1,60, dovrà lasciare liberi sia il lato posto sul fronte esercizio per almeno 2/3 della sua lunghezza, sia una fascia di altezza di almeno 60 cm compresa tra il profilo superiore dei pannelli di delimitazione e il limite inferiore della copertura. Il manufatto potrà contenere internamente: sedie, tavoli, eventuali arredi di complemento (mobile di servizio, panche, lavagne, porta menù, cestini, fioriere o vasi ornamentali), eventuali apparecchi illuminanti, impianti o riscaldatori provvisti di idonea certificazione ed eventualmente connessi alle reti di alimentazione autorizzate. TIPO P2 - manufatto chiudibile totalmente costituito da delimitazione laterale, copertura in materiale rigido o tessuto e pavimentazione e/o pedana accessibile. La delimitazione verticale, parziale o estesa all'intero perimetro della struttura in funzione delle stagionalità, è tale da creare un ambiente ed un volume chiuso. Il manufatto potrà contenere internamente: sedie, tavoli, eventuali arredi di complemento (mobile di servizio, panche, lavagne, porta menù, cestini, fioriere o vasi ornamentali), eventuali apparecchi illuminanti, impianti o riscaldatori provvisti di idonea	Le varie configurazioni del manufatto nel corso delle stagionalità non determineranno comunque modifica di tipologia dello spazio attrezzato per il consumo di alimenti e bevande; pertanto le eventuali modifiche non previste nel progetto autorizzato dovranno essere sempre oggetto di rilascio del relativo titolo edilizio. I padiglioni devono essere caratterizzati da leggerezza e trasparenza, con montanti e profili in alluminio, ferro, metallo, ghisa o altro materiale che ne permetta il posizionamento su terreno e ne garantisca dettagli di eleganza oltre che di stabilità. La struttura dovrà essere autoportante e indipendente e dovrà essere corredata delle certificazioni relative agli aspetti statici. I colori, le forme, i materiali impiegati e le eventuali decorazioni dovranno essere progettate nel rispetto stilistico dell'ambiente e dell'edificio in adiacenza, utilizzando materiali di alta qualità e per uso esterno (di massima, non sono ammesse strutture in legno naturale chiaro). Di seguito denominati "padiglione (P)" se non diversamente specificati in base alle caratteristiche. I padiglioni vengono classificati, a seconda degli elementi che li compongono, in: TIPO P1 – manufatto chiudibile parzialmente costituito da delimitazione e copertura in tessuto o ombrelloni e pavimentazione e/o pedana accessibile. La delimitazione laterale, costituita da ringhiera o pannelli vetrati di altezza pari a m 1,10 oppure da pannellatura vetrata con moduli di altezza max. di m 1,60, dovrà lasciare liberi sia il lato posto sul fronte esercizio per almeno 2/3 della sua lunghezza, sia una fascia di altezza di almeno 60 cm compresa tra il profilo superiore dei pannelli di delimitazione e il limite inferiore della copertura. Il manufatto potrà contenere internamente: sedie, tavoli, eventuali arredi di complemento (mobile di servizio, panche, lavagne, porta menù, cestini, fioriere o vasi ornamentali), eventuali apparecchi illuminanti, impianti o riscaldatori provvisti di idonea certificazione ed eventualmente connessi alle reti di alimentazione autorizzate. TIPO P2 - manufatto chiudibile totalmente costituito da delimitazione laterale, copertura in materiale rigido o tessuto e pavimentazione e/o pedana accessibile. La delimitazione verticale, parziale o estesa all'intero perimetro della struttura in funzione delle stagionalità, è tale da creare un ambiente ed un volume chiuso. Il manufatto potrà contenere internamente: sedie, tavoli, eventuali arredi di complemento (mobile di servizio, panche, lavagne, porta menù, cestini, fioriere o vasi ornamentali), eventuali apparecchi illuminanti, impianti o riscaldatori provvisti di idonea
---	---

certificazione ed eventualmente connessi alle reti di alimentazione autorizzate.	certificazione ed eventualmente connessi alle reti di alimentazione autorizzate. TIPO P3 – COLLOCABILE IN PROSSIMITÀ DEI CORSI D'ACQUA , le cui caratteristiche vengono definite sulla base di una proposta progettuale oggetto di valutazione puntuale da parte degli Enti competenti in materia di gestione e uso delle risorse idriche (Autorità Idraulica), di pubblica sicurezza e igiene (Protezione Civile e VV.FF., ASL), di aspetti paesaggistici e di tutela del patrimonio storico e architettonico (Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio). Tale tipologia, per cui è necessario il rilascio di un idoneo titolo abilitativo edilizio, non viene definita in maniera puntuale nelle Norme Tecniche - Allegato A del presente Regolamento, in quanto la specifica soluzione è assunta a conclusione dell'iter di approvazione in sede di Conferenza dei Servizi, sulla base delle indicazioni fornite dai Servizi della Città e dagli Enti sopra richiamati.
--	---

3.3 – COPERTURE

e. La distanza radiale della perimetrazione, orizzontale e verticale, del padiglione (P) dal bordo inferiore di eventuali balconi o sporgenze fisse degli edifici contigui o prospicienti dovrà essere sempre di almeno m 2. Per sporgenze fisse si intendono quelle indicate dall'art. 56 del Regolamento Edilizio 302. Tale distanza non è da verificare per i padiglioni P1 con copertura ad ombrelloni, ed è finalizzata anche a ridurre eventuali possibili intrusioni al primo piano dello stabile.	e. La distanza radiale della perimetrazione, orizzontale e verticale, del padiglione (P) dal bordo inferiore di eventuali balconi o sporgenze fisse degli edifici contigui o prospicienti dovrà essere sempre di almeno m 2. Per sporgenze fisse si intendono quelle indicate dall'art. 56 del Regolamento Edilizio 302. normate dal Regolamento Edilizio della Città relativamente agli elementi aggettanti delle facciate. Tale distanza non è da verificare per i padiglioni P1 con copertura ad ombrelloni, ed è finalizzata anche a ridurre eventuali possibili intrusioni al primo piano dello stabile.
---	---

3.5 – DIMENSIONI E AREA DI OCCUPAZIONE

F. L'altezza massima del padiglione (P1 o P2) deve essere limitata a m 3,20 dal piano marciapiede. <u>Nel caso di padiglioni P1</u> deve essere garantita l'altezza minima netta di m 2,20 misurata dal piano di calpestio al limite inferiore della copertura. <u>Nel caso di padiglione P2 con copertura piana</u> , deve essere garantita l'altezza minima netta interna di m 2,70 secondo quanto previsto dai regolamenti vigenti in materia igienico - sanitaria ed edilizia. <u>Nel caso di</u>	F. L'altezza massima del padiglione (P1 o P2) deve essere limitata a m 3,20 dal piano marciapiede. <u>Nel caso di padiglioni P1</u> deve essere garantita l'altezza minima netta di m 2,20 misurata dal piano di calpestio al limite inferiore della copertura. <u>Nel caso di padiglione P2 con copertura piana</u> , deve essere garantita l'altezza minima netta interna di m 2,70 secondo quanto previsto dai regolamenti vigenti in materia igienico - sanitaria ed edilizia.
---	--

<u>padiglione P2 con copertura inclinata e altezze interne variabili</u>, l'altezza minima dovrà essere di m 2,20 e quella media dovrà essere maggiore o uguale a mt 2,70. In tali situazioni la misura dell'altezza interna si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume del locale per l'area netta del pavimento (cfr. comma 2 art. 36/a Regolamento Edilizio 302).	<u>Nel caso di padiglione P2 con copertura inclinata e altezze interne variabili</u>, l'altezza minima dovrà essere di m 2,20 e quella media dovrà essere maggiore o uguale a mt 2,70. In tali situazioni la misura dell'altezza interna si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume del locale per l'area netta del pavimento (cfr. Regolamento Edilizio della Città relativamente alle altezze utili). (cfr. comma 2 art. 36/a Regolamento Edilizio 302).
---	---

CAPITOLO 4 – CRITERI DI PROGETTAZIONE DI DEHORS / PADIGLIONI

4.5 – PERCORSI PEDONALI E CONTESTO VIABILE

4.5.2 La profondità massima del dehors/padiglione, nel caso di strade veicolari con marciapiedi, è pari allo spazio destinato alla sosta, con aggiunta della eventuale porzione di marciapiede occupabile ai sensi del punto 4.5.1. <u>Nel caso in cui non sia demarcato lo stallo di sosta</u> la profondità di occupazione su carreggiata dovrà essere pari a m 2,00 laddove è vigente la sosta in linea, mentre laddove vige o è in uso la sosta a pettine o a spina di pesce dovrà essere pari alla profondità di eventuali stalli tracciati nelle vicinanze lungo il fronte dell'isolato, ovvero pari a m 4,50 in assenza di stalli, sempre che la sezione viabile sia di dimensioni tali da garantire la manovra di ingresso e di uscita dei veicoli dagli spazi di sosta limitrofi. <u>Nel caso in cui lo spazio destinato alla sosta sia demarcato</u>, dovrà essere occupata l'area di sosta prospiciente l'attività lasciando totalmente libera la striscia che delimita la corsia di marcia, che, quindi dovrà rimanere ben visibile e accessibile per consentirne la manutenzione. Nel caso in cui la profondità di occupazione richiesta sia ridotta rispetto alle indicazioni di cui sopra, nell'area residuale dovrà essere prevista, a cura e spese del richiedente, previo parere del Servizio competente, l'adozione degli accorgimenti di cui al punto 4.5.11 (portabici, dissuasori, ecc...). Al fine di evitare spazi inutilizzati di suolo, per il posizionamento di qualunque dehors/padiglione dovrà essere prioritariamente occupato lo spazio di sosta per l'intera profondità e, in subordine, quello	4.5.2 La profondità massima del dehors/padiglione, nel caso di strade veicolari con marciapiedi, è pari allo spazio destinato alla sosta, con aggiunta della eventuale porzione di marciapiede occupabile ai sensi del punto 4.5.1. <u>Nel caso in cui non sia demarcato lo stallo di sosta</u> la profondità di occupazione su carreggiata dovrà essere pari a m 2,00 laddove è vigente la sosta in linea, mentre laddove vige o è in uso la sosta a pettine o a spina di pesce dovrà essere pari alla profondità di eventuali stalli tracciati nelle vicinanze lungo il fronte dell'isolato, ovvero pari a m 4,50 in assenza di stalli, sempre che la sezione viabile sia di dimensioni tali da garantire la manovra di ingresso e di uscita dei veicoli dagli spazi di sosta limitrofi. <u>Nel caso in cui lo spazio destinato alla sosta sia demarcato</u>, dovrà essere occupata l'area di sosta prospiciente l'attività lasciando totalmente libera la striscia che delimita la corsia di marcia sosta, che, quindi dovrà rimanere ben visibile e accessibile per consentirne la manutenzione. Le strutture esistenti (dehors o padiglioni), regolarmente autorizzate alla data di entrata in vigore del regolamento, che insistano sulla striscia che delimita la sosta, potranno rimanere installate sino a quando la pedana non venga rimossa per la sostituzione e sempreché siano garantiti metri 3,50 di carreggiata. In nessun caso sono ammesse strutture che si protendano oltre il limite esterno della striscia di sosta. Nel caso in cui la profondità di occupazione richiesta sia ridotta rispetto alle indicazioni di cui sopra, nell'area residuale dovrà essere prevista, a cura e spese del richiedente, previo parere del Servizio competente, l'adozione degli accorgimenti di cui al punto 4.5.11 (portabici, dissuasori, ecc...). Al fine di evitare spazi inutilizzati di suolo, per il posizionamento di qualunque dehors/padiglione dovrà essere prioritariamente occupato lo spazio di sosta per
--	--

eventualmente disponibile su marciapiede.	l'intera profondità. e, in subordine, quello eventualmente disponibile su marciapiede. Laddove lo spazio di sosta è delimitato da una doppia striscia deve essere lasciata libera la sola striscia verso la carreggiata. In ogni caso, in tutte le carreggiate a senso unico, al fine di garantire un passaggio minimo di 3,50 mt. per i mezzi di soccorso, dovrà essere comunque lasciato uno spazio libero dal centro della carreggiata non inferiore a 1,75 mt. Per evitare spazi inutilizzati, il posizionamento di qualsiasi dehors o padiglione dovrà prioritariamente occupare per l'intera profondità lo spazio di sosta disponibile secondo i criteri di cui sopra e, solo in subordine, l'area eventualmente libera sul marciapiede. Qualora la profondità di occupazione dello spazio di sosta richiesta sia inferiore a quanto indicato in precedenza, sarà necessario ottenere il parere del Servizio competente, che individuerà eventuali misure correttive da adottare, come specificato al punto 4.5.11 (ad esempio, portabici, dissuasori, ecc.), al fine di evitare potenziali problemi alla circolazione. Tali interventi dovranno essere realizzati a cura e spese del richiedente.
4.5.4 Negli spazi pedonalizzati o in aree e vie pedonali, la profondità massima dello spazio occupabile, con uno o più dehors e/o padiglioni, per ciascun esercizio richiedente, deve essere al massimo pari al ribaltamento della larghezza del fronte esercizio richiedente e comunque non deve essere superiore al 30% della profondità della strada o area pedonale, garantendo quanto prescritto al punto 3.6.12 e nel paragrafo 4.5 e, per i soli dehors D, fatti salvi i diritti di terzi di cui al punto 2.5. C. Il limite del 30% potrà estendersi fino al 50% tramite l'istituto della deroga nel rispetto di quanto sopra richiamato. La maggiore estensione in deroga potrà essere consentita tenendo conto della garanzia della fruizione dello spazio pubblico, della tutela dei valori storici ed ambientali, del rispetto dei con visivi in presenza di immobili storici e/o vincolati, all'assialità della percorrenza pedonale ed al rispetto del 3° comma dell'art. 20 del C.d.S.. Tali elementi saranno sottoposti alla valutazione dei Servizi competenti e in caso di vincolo, dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio. 4.5.7 Nel caso in cui il dehors/padiglione sia previsto interamente su marciapiede e/o su banchina rialzata, pedonale o adibita a parcheggio a pettine o a spina di pesce, la distanza tra il dehors/padiglione stesso (compresi gli elementi della copertura) e il	4.5.4 Negli spazi pedonalizzati o in aree e vie pedonali, la profondità massima dello spazio occupabile, con uno o più dehors e/o padiglioni, per ciascun esercizio richiedente, deve essere al massimo pari al ribaltamento della larghezza del fronte esercizio richiedente e comunque non deve essere superiore al 30% della profondità dell'la strada o area pedonale, garantendo quanto prescritto al punto 3.6.12 e nel paragrafo 4.5 e, per i soli dehors D, fatti salvi i diritti di terzi di cui al punto 2.5. C. Il limite del 30% potrà estendersi fino al 50% tramite l'istituto della deroga, nonché in sede di P.I.A., nel rispetto di quanto sopra richiamato. La maggiore estensione in deroga potrà essere consentita tenendo conto della garanzia della fruizione dello spazio pubblico, della tutela dei valori storici ed ambientali, del rispetto dei con visivi in presenza di immobili storici e/o vincolati, all'assialità della percorrenza pedonale ed al rispetto del 3° comma dell'art. 20 del C.d.S.. Tali elementi saranno sottoposti alla valutazione dei Servizi competenti e in caso di vincolo, dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio. 4.5.7 Nel caso in cui il dehors/padiglione sia previsto interamente su marciapiede e/o su banchina rialzata, pedonale o adibita a parcheggio a pettine o a spina di pesce, la distanza tra il dehors/padiglione stesso (compresi gli elementi

filo esterno del marciapiede/banchina rialzata non deve essere inferiore a m 0,50. Per lo spazio di sosta residuale dovrà essere richiesto, al Servizio competente in materia di viabilità, parere preventivo per gli eventuali accorgimenti di cui al punto 4.5.11.	della copertura) e il filo esterno del marciapiede/banchina rialzata non deve essere inferiore a m 0,50. Per lo spazio di sosta residuale dovrà essere richiesto, al Servizio competente in materia di viabilità, parere preventivo per gli eventuali accorgimenti di cui al punto 4.5.11. Qualora la profondità di occupazione dello spazio di sosta richiesta sia inferiore a quanto indicato in precedenza, sarà necessario ottenere il parere del Servizio competente, che individuerà eventuali misure correttive da adottare, come specificato al punto 4.5.11 (ad esempio, portabici, dissuasori, ecc.), al fine di evitare potenziali problemi alla circolazione. Tali interventi dovranno essere realizzati a cura e spese del richiedente. In tali situazioni è consentita l'installazione di dehors di tipologia D1, a condizione che, se la carreggiata veicolare dista meno di 2 metri dall'area da occupare, quest'ultima sia delimitata, almeno sul lato verso la carreggiata, da elementi autoportanti o fioriere di cui all'art.3 del Regolamento, posizionati in modo continuo per impedire l'invasione accidentale della carreggiata da parte degli utenti del dehors.
4.5.13 Non è consentito installare padiglioni se per raggiungere gli stessi dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli. Per i soli dehors (D), qualora sul fronte prospiciente l'esercizio non possa essere collocato alcun manufatto, ovvero in aggiunta al dehors/padiglione già concessionato sul fronte esercizio, potrà essere ammessa la possibilità di installare il dehors sul sedime posto al di là della carreggiata veicolare, purché la medesima carreggiata sia ad una corsia di marcia e soggetta a viabilità marginale e a traffico ridotto, previa verifica delle condizioni complessive del contesto da parte del Servizio competente in materia di viabilità e rilascio di parere favorevole da allegare all'istanza.	4.5.13 Non è consentito installare padiglioni se per raggiungere gli stessi dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli. Per i soli dehors (D), qualora sul fronte prospiciente l'esercizio non possa essere collocato alcun manufatto, ovvero in aggiunta al dehors/padiglione già concessionato sul fronte esercizio, potrà essere ammessa la possibilità di installare il dehors sul sedime posto al di là della carreggiata veicolare, entro i limiti del fronte dell'esercizio e fatti salvi i diritti di terzi, purché la medesima carreggiata non sia interessata dal transito di mezzi del TPL, sia ad una corsia di marcia e soggetta a viabilità marginale e a basso volume di traffico ridotto, previa verifica delle condizioni complessive del contesto da parte del Servizio competente in materia di viabilità e rilascio di eventuale parere favorevole da allegare all'istanza.

INCROCI E SEMAFORI

4.5.15 I dehors e i padiglioni da installare in prossimità di un incrocio semaforizzato non devono occultare le lanterne semaforiche a chi è diretto verso l'incrocio. A tal fine i dehors/padiglioni non possono essere collocati su carreggiate o semicarreggiate in direzione dell'incrocio e sui corrispondenti marciapiedi o banchine rialzate adiacenti alla corsia di marcia, ad una distanza inferiore a m 10 dalle lanterne semaforiche obbligatorie per legge (lanterna a destra nel caso di carreggiate a doppio senso di marcia e lanterne a destra e a sinistra nel caso di carreggiate a senso unico). Nel caso di carreggiate a senso unico composte da un'unica corsia veicolare, se il dehors/padiglione è da posizionare sulla sinistra della via, con riferimento alla direzione di marcia, la distanza dalla palina semaforica dovrà essere non inferiore a m 5, sempre che la geometria dell'intersezione sia tale da permettere la visione della lanterna al primo conducente fermo in corrispondenza della linea d'arresto. È consentita l'installazione di dehors e padiglioni ad una distanza inferiore alle suddette misure a condizione che il richiedente si assuma l'onere della realizzazione, qualora la geometria dell'intersezione lo consenta, di un protendimento del marciapiede e del conseguente spostamento della lanterna semaforica verso il margine della carreggiata veicolare, in modo che la medesima lanterna semaforica sia visibile da una distanza di m 20,00 dalla striscia d'arresto per chi percorre la carreggiata lungo una linea di visuale posta a m 2,00 dal margine destro (o sinistro) della corsia di marcia. Qualora la geometria della sede stradale sia tale da consentire la collocazione in prossimità del semaforo senza occultarne la visibilità agli utenti della strada cui il dispositivo è rivolto, o qualora il dehors/padiglione che si intende collocare sia privo di elementi di copertura, occorre comunque mantenere una distanza dalla palina semaforica non inferiore a m 2,50.

4.5.15 I dehors e i padiglioni da installare in prossimità di un incrocio semaforizzato non devono occultare le lanterne semaforiche a chi è diretto verso l'incrocio. A tal fine i dehors/padiglioni non possono essere collocati su carreggiate o semicarreggiate in direzione dell'incrocio e sui corrispondenti marciapiedi o banchine rialzate adiacenti alla corsia di marcia, ad una distanza inferiore a m 10 dalle lanterne semaforiche obbligatorie per legge (lanterna a destra nel caso di carreggiate a doppio senso di marcia e lanterne a destra e a sinistra nel caso di carreggiate a senso unico). Nel caso di carreggiate a senso unico composte da un'unica corsia veicolare, se il dehors/padiglione è da posizionare sulla sinistra della via, con riferimento alla direzione di marcia, la distanza dalla palina semaforica dovrà essere non inferiore a m 5, sempre che la geometria dell'intersezione sia tale da permettere la visione della lanterna al primo conducente fermo in corrispondenza della linea d'arresto. È consentita l'installazione di dehors e padiglioni ad una distanza inferiore alle suddette misure **a condizione che in presenza di un protendimento del marciapiede e del conseguente spostamento della lanterna semaforica verso il margine della carreggiata veicolare, o qualora** il richiedente si assuma l'onere della sua realizzazione, **qualora semprechè** la geometria dell'intersezione lo consenta, **di un protendimento del marciapiede e del conseguente spostamento della lanterna semaforica verso il margine della carreggiata veicolare,** in modo che la medesima lanterna semaforica sia visibile da una distanza di m 20,00 dalla striscia d'arresto per chi percorre la carreggiata lungo una linea di visuale posta a m 2,00 dal margine destro (o sinistro) della corsia di marcia. Qualora la geometria della sede stradale sia tale da consentire la collocazione in prossimità del semaforo senza occultarne la visibilità agli utenti della strada cui il dispositivo è rivolto, o qualora il dehors/padiglione che si intende collocare sia privo di elementi di copertura, occorre comunque mantenere una distanza dalla palina semaforica non inferiore a m 2,50.